



Informativa Fiscale – APRILE 2026

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Unità immobiliari contigue e esenzione IMU <i>Ordinanza Corte Cassazione 27.2.2026, n. 4498</i>	In presenza di due immobili contigui, intestati separatamente ai coniugi, utilizzati come un'unica unità immobiliare, l'esenzione IMU relativa all'abitazione principale spetta "una sola volta", ossia per uno soltanto dei predetti immobili.
Servizio lavanderia ospiti RSA <i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 4.3.2026, n. 4</i>	Il servizio di lavanderia per indumenti personali degli ospiti delle RSA, reso da cooperative sociali ovvero imprese, è soggetto all'aliquota IVA ordinaria (22%). Tale prestazione <i>"difetta del carattere sociosanitario e assistenziale, necessario per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata"</i> del 5% di cui al n. 1), Tabella A, parte II--bis, DPR n. 633/72. Trattasi, infatti, di <i>"un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa. L'ospite della RSA può infatti acquistarlo in via opzionale ove non decida di provvedere in altro modo"</i> .
Detrazione IVA acquisto / ristrutturazione immobile <i>Ordinanza Corte Cassazione 17.3.2026, n. 6002</i>	L'accatastamento dell'immobile a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per il relativo acquisto / manutenzione / ristrutturazione <i>"se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, in base a elementi oggettivi, che lo stesso è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa; la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell'impresa"</i> .
Decreto Caro Petrolio <i>DL 18.3.2026, n. 33</i>	È stato pubblicato sulla G.U. 18.3.2026, n. 64 il DL n. 33/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio", che, con l'intento di mitigare gli effetti dell'attuale aumento del prezzo del carburante, prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026 a favore: • delle imprese di autotrasporto; • delle imprese esercenti l'attività di pesca; pari rispettivamente: • alla maggior spesa sostenuta rispetto al prezzo di febbraio • al 20% della spesa sostenuta nei predetti mesi.

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO FISCALE"

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 27.3.2026, n. 72 il DL n. 38/2026, c.d. "Decreto Fiscale" contenente una serie di "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (in vigore dal 28.3.2026), di seguito esaminate.



BASE IMPONIBILE IVA PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO

La Finanziaria 2026 ha modificato l'art. 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/72 prevedendo che, a decorrere dall'1.1.2026, la base imponibile delle operazioni permutative e dazioni di pagamento è individuata ***“dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”***.

Ora, è previsto che la nuova disposizione è **applicabile alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati / rinnovati a decorrere dall'1.1.2026** (con clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi e senza rimborsi d'imposta).

Ne consegue che per i contratti stipulati fino al 31.12.2025 continua a trovare applicazione il (precedente) criterio del valore normale.

RATEIZZAZIONE AVVIAMENTO NEGATIVO CESSIONE D'AZIENDA

Per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali, in caso di cessione d'azienda / ramo d'azienda **l'avviamento negativo concorre alla formazione del reddito / VAP in quote costanti nell'esercizio stesso e nei 4 successivi**.

La rateizzazione è **applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024**.

CONTRIBUTO IMPORTAZIONI INFERIORI A € 150

La Finanziaria 2026 ha introdotto, nel rispetto dalla normativa UE in materia doganale e fiscale, un **contributo (pari a € 2) alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle importazioni di modico valore (non superiore a € 150)**.

Ora, è previsto che il contributo in esame **non è applicabile** alle spedizioni di beni **importati fino al 30.6.2026**.

RITENUTA D'ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI

Con la modifica del comma 5 dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73 la Finanziaria 2026 ha previsto, **a decorrere dall'1.3.2026**, a seguito della soppressione dello specifico esonero, l'assoggettamento alla ritenuta a titolo d'acconto del 23% delle provvigioni percepite:

- dalle **agenzie di viaggio e turismo**;
- dagli **agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei**, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell'esercizio dell'attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti / terzi.

L'operatività della nuova disposizione è stata ora **prorogata all'1.5.2026**.

IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Nell'ambito della Finanziaria 2026 il Legislatore ha riproposto a favore delle imprese, in luogo del credito d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0", l'iper ammortamento per gli investimenti in:

- beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
- beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo.

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

- effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l'investimento sia "effettuato", ai sensi dell'art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di "prenotazione" con effettuazione in data successiva);
- in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Ora, con la modifica del comma 427 dell'art. 1, Legge n. 199/2025, è stato **soppresso il vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE / SEE**.



La novità in esame non interessa gli impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare per i quali la "produzione in uno Stato UE" è collegata al richiamo ai moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023 contenuto nella lett. b) del comma 429 del citato art. 1.

"NUOVO" CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" 2026

A favore delle imprese che:

- **hanno presentato la comunicazione preventiva** prevista dall'art. 38, comma 10, DL n. 19/2024 per accedere all'agevolazione "Transizione 5.0";
 - hanno ricevuto dal GSE la **conferma** che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024;
 - non hanno potuto accedere al credito d'imposta a causa dell'esaurimento delle risorse;
- è previsto un **nuovo contributo**, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 35% dell'ammontare richiesto** nella predetta comunicazione, aumentato delle **spese sostenute per gli obblighi di certificazione** (l'agevolazione è concessa nel limite complessivo di € 537 milioni).



- Come desumibile dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 27.3.2026, n. 166 il Governo intende *"valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili"*.
- Merita evidenziare che in risposta all'Interrogazione parlamentare 1.4.2026, n. 3-02582, il MiMIT ha recentemente annunciato la disponibilità di ulteriori € 200 milioni destinati alle imprese che hanno presentato la domanda di accesso al credito d'imposta dal 7.11.2025.

Entro il 30.4.2026, il GSE comunica alle imprese il credito effettivamente utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline). Ai fini della compensazione:
 - **non è applicabile il limite** pari a:
 - € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
 - **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

RITENUTA PREMI ATLETI DILETTANTI

Per i **premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28.3 al 31.12.2026** è fissata una **soglia di esenzione della ritenuta alla fonte** di cui all'art. 30, DPR n. 600/73 pari a **€ 300 complessivi**.

In caso di superamento della soglia le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.

RIPRISTINO REGIME DI TASSAZIONE DIVIDENDI / PLUSVALENZE SOCIETÀ DI PERSONE / CAPITALI

Con la modifica degli artt. 58, 59, 87 e 89, TUIR e l'abrogazione dei commi da 51 a 55 dell'art. 1, Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, sono **ripristinati**:

- il regime di tassazione dei **dividendi**;



- il regime di tassazione delle **partecipazioni** (PEX); applicabile fino al 2025 dalle società di persone / capitali.

In sintesi, sono soppresse le condizioni / requisiti introdotti dalla Finanziaria 2026 (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore non inferiore a € 500.000), per l'applicazione:

- dell'esenzione (41,86% / 95%) della tassazione dei dividendi percepiti da società di persone / capitali;
- dell'esenzione (41,86% / 95%) della tassazione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni da società di persone / capitali.

Sono state ripristinate inoltre le condizioni / requisiti di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73 relativi all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti a decorrere dall'1.1.2026.

IMPOSTA DI BOLLO C/C SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** è previsto l'aumento **da € 100 a € 118 dell'imposta di bollo sui c/c emessi dal 28.3.2026** (per le persone fisiche l'imposta rimane fissata a € 34,20).